



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

**SETTORE 1^ AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI – CULTURALI -
DEMOGRAFICI**

DETERMINAZIONE

N.734 del 30-12-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - PROROGA DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 50-BIS DEL D.L. 189/2016 - ANNO
2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che il terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016 ha interessato anche il territorio del Comune di Camerino, determinando situazioni di emergenza e la necessità di garantire interventi di prima assistenza alla popolazione sfollata e alle persone duramente provate dal susseguirsi dello sciame sismico;
- che vi sono esigenze operative aggiuntive, che richiedono un ulteriore fabbisogno di personale a tempo determinato, al fine di poter gestire la fase della ricostruzione post sisma;

DATO ATTO che per far fronte alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2016 il Comune di Camerino, previa autorizzazione della Regione Marche, ha assunto presso l'Ufficio Sisma tra gli altri, anche i seguenti nominativi:

Falzetti Ivano	- Cat. C.1 – Istruttore Informatico	- Part-time 50%;
Rivelli Cristiano	- Cat. C.1 – Istruttore Amministrativo	- Part-time 50%;

VISTI i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i suddetti;

CONSIDERATO che i contratti di lavoro a tempo determinato sono stati stipulati, come da indicazioni della Regione Marche, per la durata iniziale di un anno, con facoltà di proroga, secondo quanto previsto dalla normativa specifica di settore;

VISTO l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato, ... esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”;

VISTO l'art. 50-bis del decreto-legge n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il quale ripropone pressoché invariate le disposizioni contenute in precedenza nell'art. 4 del decreto-legge 205/2016, quest'ultimo abrogato dalla legge di conversione del decreto legge 189/2016;

CONSIDERATO che il D.L. 189/2016, all'art. 1, comma 4 quater, così prevede:

“4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021”;

VISTO che la struttura USR della Regione Marche ha comunicato:

1) con nota prot. 67860 del 25/09/2019 quanto segue:

“Si comunica inoltre che, richiamate anche le comunicazioni pregresse, restano fermi taluni criteri e modalità delle prestazioni lavorative del personale e per la rendicontazione periodica di spesa, di seguito succintamente riepilogate:

a) costo annuo rimborsabile per ciascuna ulteriore unità autorizzata pari ad € 41.428,57;

b) deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine da 36 mesi a 48 mesi (ex art. 50, commi 11 e 12 del C.C.N.L. del 21.05.2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro;

c) numero di 180 ore annue pro-capite riconoscibile per attività lavorativa di carattere straordinario, connessa in via esclusiva alla ricostruzione, sulla base della certificazione e rendicontazione dell'Ente datore di lavoro.

2) con nota prot. 91604 del 05/12/2019 quanto segue:

“6. Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali (caso non pertinente) e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (in tali casi qualora tali profili professionali siano necessari allo svolgimento delle competenze del Comune in materia di ricostruzione) (ex art.50, comma 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018).”;

DATO ATTO che il D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito con modificazioni nella L. 126/2020, che all'art. 57, comma 2-bis, dispone:

“2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate

all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

DATO ATTO che, i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati hanno le seguenti scadenze:

FALZETTI IVANO - Scadenza 31.12.2020;

RIVELLI CRISTIANO – Scadenza 31.12.2020;

per cui è necessario ed opportuno procedere alla proroga dei contratti medesimi sino al 31.12.2021 e all’assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Sisma 2016 – Atto di indirizzo per proroga contratti a tempo determinato - Anno 2021”;

RITENUTO quindi di procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra il Comune di Camerino e i dipendenti sopra indicati sino al 31.12.2021, stante la copertura della spesa garantita attraverso i trasferimenti derivanti dalla contabilità speciale per la ricostruzione post-sisma;

DATO ATTO che la spesa complessiva troverà copertura nel relativo capitolo di bilancio di previsione 2021:

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21.05.2018;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267;

D E T E R M I N A

1) Le premesse si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere alla proroga sino al 31.12.2021, alle stesse condizioni del contratto di lavoro in essere, dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

FALZETTI IVANO	C1 - Istruttore Informatico	PART-TIME 50%;
RIVELLI CRISTIANO	C1 - Istruttore Amministrativo	PART-TIME 50%;

3) Di impegnare, per la spesa relativa alla proroga dei suddetti contratti individuali di lavoro fino al 31.12.2021, come da espressa previsione della Regione Marche, impegnando la relativa somma, ai relativi capitoli di bilancio;

4) Di dare atto che i costi del personale da assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, convertito in legge 229/2016, sono da imputarsi alla contabilità speciale del Commissario Speciale per la Ricostruzione;

5) Di comunicare i dati relativi alla proroga dell'assunzione a tempo determinato alla Regione Marche.

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

30-12-2020

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 30-12-2020

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2

Camerino, 04-01-2021

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili